

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA E PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

TITOLO I – NORME GENERALI		NUMERO
ART.		
1	oggetto	
2	Modalità di svolgimento del servizio di gestione della Tariffa	
3	Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa	
TITOLO II - PRESUPOSTI		
4	Soggetti passivi	
5	Locali in multiproprietà, centri commerciali, artigianali e di servizi integrativi	
6	Esclusioni del presupposto per l'applicazione della tariffa	
7	Obbligazione pecuniaria	
TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA		
8	Gettito della tariffa	
9	Commisurazione della quota fissa	
10	Commisurazione della quota variabile	
11	Modalità sperimentali di commisurazione individuale della quota variabile della tariffa	
12	Classificazione dei locali e delle aree	
13	Definizione di locali tariffabili	
14	Tariffe per particolari condizioni d'uso	
15	Condizioni di sostituzione nel pagamento della tariffa	
16	Tariffa per manifestazioni ed eventi	
17	mercati	
18	Servizi presso il Centro di Raccolta Differenziata (Ce. R.D.)	
19	Servizi extra-tariffa	
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI		
20	comunicazioni	
21	controllo	
22	sanzioni	
23	interessi	
24	Riscossione ordinaria e coattiva	
25	rimborsi	
26	contenzioso	

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI		
27	Entrata in vigore	
28	abrogazioni	
29	Rinvio ad altre norme	
TITOLO VI - ALLEGATI		

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione sperimentale della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, in conformità alle disposizioni normative contenute nell' art.49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive ed integrazioni
2. La disciplina della Tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2 - modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti

1. Il servizio di gestione rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene svolto in regime di privativa da parte del Comune e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni e dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 21, comma 2, del predetto Decreto Legislativo.

Art. 3 presupposto e ambito di applicazione della Tariffa –

1. La Tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi, o conduca ovvero detenga locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa.
2. La Tariffa è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tale fine la presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.
3. La Tariffa è altresì dovuta per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà.
4. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione della Tariffa, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.

5. La Giunta Comunale potrà valutare casistiche particolari al fine di determinare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della tariffa.

TITOLO II - PRESUPPOSTI

Art. 4 – *soggetti passivi*

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono locali e/o arre scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente art. 3.
2. Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - per le utenze non domestiche colui che sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigano.In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
6. Nel caso di sub-affitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche"

Art. 5 - locali in multiproprietà, centri commerciali, artigianali e di servizi integrati

1. Per i locali in multiproprietà, per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte non in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto pecuniario attinente ai locali e alle aree in uso esclusivo
2. In deroga al comma precedente, l'amministratore dei locali in multiproprietà, i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può richiedere al Comune o al soggetto cui è affidata la gestione del servizio di sostituirsi nel pagamento della Tariffa complessiva relativa a tutti i locali in gestione, a condizione che venga presentata un'esplicita richiesta.
3. Il soggetto responsabile di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a presentare, nei termini dell' art. 20 del presente regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato.

Art. 6 - esclusioni del presupposto per l'applicazione della tariffa

1. Sono esclusi dal pagamento della quota variabile della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
2. Non sono soggetti inoltre al pagamento della Tariffa:
 - i locali che risultino inutilizzati, vuoti, chiusi e privi di allacciamenti ai pubblici servizi;
 - le aree comuni del condominio di cui all' art. 1117 del Codice Civile, qualora non venga richiesto specifico servizio;
 - le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani.
3. Nel caso che l'applicazione della Tariffa a carico di alcune utenze non domestiche avvenga secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del presente regolamento, nel computo della superficie tariffabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti pericolosi.
4. Nel caso che l'applicazione della Tariffa a carico di alcune utenze non domestiche avvenga secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) del presente

regolamento, nei locali (esclusi quelli adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica l'esclusione dell'applicazione della Tariffa nella misura del 20%, fermo restando che tale esclusione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.

5. L'esclusione dal pagamento della Tariffa in base ai casi previsti ai commi precedenti dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 7 obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui viene attivata l'utenza o, se antecedente, dal giorno in cui viene predisposta la fornitura del servizio e termina con la cessazione dell'utenza o, se successiva, con la cessazione dell'utenza o, se successiva, con la cessazione della fornitura del servizio.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a n. 3 persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente omette di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 20 "Comunicazione" del presente regolamento;
 - si considera un numero di occupanti pari a n.2 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), salvo diverso riscontro da presentarsi a cura del conduttore dell'immobile;
 - si considera un numero di occupati pari n.3 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari
5. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare periodicamente le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati.

6. In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione - quale definita dall' ISTAT nel censimento 2001 – siano presenti più nuclei familiari, la tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa.
7. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possono attestare attraverso certificazione la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa.
8. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.
9. Non si fa luogo alla riscossione quando l'importo della Tariffa risulta inferiore a 3 euro in mancanza di continuità del servizio reso.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 8 gettito della tariffa

1. La Tariffa, dovuta annualmente degli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. 158/1999. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.
4. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono, si concretizzano sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Art. - 9 commisurazione della quota fissa

1. Fino a che non saranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione della quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, la quota fissa sarà commisurata:
 - a) per le utenze domestiche, proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili, come riassunto nell'allegato A che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze;
 - b) per le utenze non domestiche, proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili come riassunto nell'allegato B che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze.
2. Qualora siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione della quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, la quota fissa sarà commisurata:
 - a) Per le utenze domestiche in relazione al volume del contenitore del rifiuto secco non riciclabile assegnato a ciascuna utenza, secondo le modalità riportate nell'allegato 1 al presente regolamento;
 - b) Per le utenze non domestiche al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato a ciascuna utenza, secondo le modalità riportate nell'allegato 2 al presente regolamento.
3. Il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascun utenza, sulla base dei quali viene definita la quota fissa per ciascuna utenza.
4. Ciascuna utenza è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa in ragione del volume standard minimo assegnabile, indipendentemente dal ritiro del contenitore. Qualora l'utenza disponga di contenitori oltre lo standard massimo assegnabile, è tenuta a corrispondere una quota fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
5. Nel caso di utenze con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore.
6. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati in tabella allegato 8, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento

Art. - 10 commisurazione della quota variabile

1. Fino a che non saranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, la quota fissa sarà commisurata:
 - a) per le utenze domestiche, prendendo a riferimento lo specifico coefficiente di produttività dei rifiuti per nucleo familiare, secondo le modalità di calcolo di cui all'allegato A al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche in base al coefficiente di produttività annua per unità di superficie, individuato per ogni specifica categoria di attività, secondo le modalità di calcolo di cui all'allegato B al presente regolamento;

2. Qualora siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, la quota variabile sarà rapportata:
 - a) per le utenze domestiche alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 1 al presente Regolamento. Nell'ambito dell'applicazione della Tariffa sperimentale le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile sono specificate nell'allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 2 al presente regolamento. Nell'ambito dell'applicazione della Tariffa sperimentale le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico sono specificate nell'allegato 3 al presente regolamento.

Art. - 11 modalità sperimentali di commisurazione individuale della quota variabile della tariffa

1. Il Comune persegue l'obiettivo di determinare la quota variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. Nel periodo sperimentale, in presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione della quantità di rifiuti prodotte in base a criteri di presunzione semplice, ai sensi degli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile, nei seguenti modi:
 - a) in caso di perdita o danno completo ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, si farà riferimento alla modalità di calcolo della quota variabile con applicazione del metodo presuntivo, come specificato nel precedente articolo;
 - b) in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.
3. A ciascuna rivelazione della pesatura viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni strumentali così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rivelazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con la legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca residuo, ai fini della quantificazione della quota variabile della tariffa, verranno considerati ed addebitati d'ufficio:
 - a. per le utenze domestiche un numero di chilogrammi corrispondenti ai seguenti vuotamenti:

Numero componenti	Numero vuotamenti annui
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6

- per le utenze non domestiche con servizio ordinario un numero di chilogrammi corrispondenti a n. 2 vuotamenti/anno
- per le utenze non domestiche con servizio dedicato n. 100 chilogrammi ogni 1000 litri di contenitore a disposizione.

5. Il numero componenti di cui al comma precedente sarà quello risultante alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.

6. Qualora in fase di avvio del sistema automatico di quantificazione dei rifiuti, previsto dall'allegato 3 al presente regolamento, sussistano problemi tecnici per la raccolta, rivelazione e quantificazione dei conferimenti, la Giunta Comunale potrà deliberare, con provvedimento motivato, la decorrenza del periodo di riferimento dal quale ottenere, in via presuntiva per semplice proporzione, le quantità conferite nel periodo di avvio o di mancata rivelazione dei dati. Per le utenze non attive nel periodo considerato a regime, la tariffa è calcolata con le modalità stabilite nei precedenti articoli mediante l'applicazione dei sistemi presuntivi.

7. In caso di contestazione della tariffa dovuta per utenze con servizi condominiali, supportata da legittima motivazione/documentazione, si procederà al ricalcolo per il periodo considerato della tariffa dovuta per la singola utenza con il metodo presuntivo.

Art. - 12 classificazione dei locali e delle arre

1. Per le utenze presso le quali non sia possibile procedere alla commisurazione individuale dei rifiuti prodotti si prendono a riferimento i coefficienti di cui agli allegati 4 e 5 al presente regolamento, riferiti rispettivamente alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
2. Le attività non comprese nell'elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
3. Ai fini della classificazione di cui ai commi precedenti, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività

medesime, semprechè tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principali, in base a quanto indicato sulla visura camerale.
5. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (es. albergo con ristorante), viceversa le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazione diverse.
6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
7. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
8. Gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito dell'allegato 5, che i locali e le aree utilizzate possano esser ammesse ad una categoria diversa da quella individuata nella stessa tabella, in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. L'inserimento della nuova categoria richiesta avviene a giudizio insindacabile del Comune o del soggetto cui è affidata la gestione del servizio, che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

Art. - 13 definizione di locali tariffabili

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, ove si producono rifiuti urbani ed assimilati.

Art. - 14 tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa è ridotta limitatamente alla quota variabile:

- a. del 20% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione umida con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
 - b. del 10% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione vegetale con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica ed utilizzando idonea attrezzatura, nel rispetto delle norme tecniche previste dal Comune.
2. Le riduzioni delle tariffe di cui ai commi precedenti sono cumulabili e sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema tipo predisposto dal Comune o dal soggetto cui è affidata la gestione del servizio, ed hanno effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto il gestore del servizio provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.
 3. ***Per le attività agrituristiche definite come tali dalla normativa vigente, la tariffa viene ridotta in modo proporzionale in base ai giorni di chiusura. La riduzione è data dal rapporto tra giorni di chiusura e 365.***

Art. - 15 condizioni di sostituzione nel pagamento della tariffa

1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, ha la facoltà di sostituirsi nel pagamento della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. Analoga facoltà è riservata al gestore o al Concessionario del servizio.

Art.- 16 tariffa per manifestazioni ed eventi

1. E' istituita la Tariffa per manifestazioni ed eventi per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, Palasport, e simili) e/o di aree e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti.
2. La quota fissa è commisurata ai costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo, comprensivi della fornitura di un kit standard di contenitori per la raccolta differenziata, in ragione del numero di kit assegnati e secondo le modalità di cui all'allegato 6 al presente regolamento.
3. La quota variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico, secondo le modalità di cui agli allegati 2 e 3 al presente regolamento.
4. Fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti, la tariffa per manifestazioni ed eventi potrà essere calcolata secondo le modalità di cui all'allegato B al presente regolamento

Art. - 17 mercati.

1. Per le utenze non domestiche che esercitano attività ricorrenti, tipo mercati periodici o altro, la Tariffa è dovuta dal Comune che provvederà a recuperare la somma contestualmente al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'occupazione del suolo pubblico ovvero per l'esercizio di attività.
2. Il Comune è il soggetto passivo in qualità di gestore del mercato o altra attività ricorrente, a nome e per conto di tutte le singole utenze servite.
3. La quota fissa è commisurata ai costi fissi di attivazione e cessazione del servizio ricorrente, comprensivi della fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e del servizio di pulizia delle aree, in ragione del numero di posti vendita del mercato e secondo le modalità di cui all'allegato 7 al presente regolamento.
4. La quota variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico secondo le modalità di cui agli allegati 2 e 3 al presente regolamento.
5. Il Comune, nel recuperare le spese di gestione, potrà utilizzare i coefficienti presuntivi di produzione rifiuti per ciascuna categoria di utenza non domestica gestita, approvati con il presente regolamento.
6. Fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti, la tariffa per attività ricorrenti, tipo mercati periodici o altro, potrà essere calcolata secondo le modalità di cui all'allegato B al presente regolamento.

Art. - 18 servizi presso il Centro di Raccolta Differenziata (Ce.R.D.)

1. A decorrere dalla messa a punto ed operatività dei sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani presso il Centro di Raccolta Differenziata (Ce.R.D.), eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura delle utenze, previa apposita autorizzazione rilasciata dal gestore del servizio, viene determinata annualmente una tariffa commisurata ai sensi degli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
2. La tariffa è dovuta annualmente dalle utenze non domestiche che richiedono il servizio di cui al precedente comma, con la decorrenza dal rilascio della prescritta autorizzazione, come previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa di cui al comma 1 viene determinata in sede di approvazione delle Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. - 19 Servizi extra-tariffa

1. Il soggetto cui è affidata la gestione del servizio potrà fornire – a domanda individuale – servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle

disposizioni normative contenute nell'art 49 del D. Lgs. 05/02/1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo di detti servizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i servizi di cui al precedente comma:
 - la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - la fornitura di sacchetti per la frazione secca non recuperabile e per la frazione organica oltre la quantità massima annua stabilita con il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
 - il lavaggio dei contenitori per le diverse frazioni dei rifiuti urbani;
 - tutte le altre prestazioni extrastandard che non rientrano nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche, nel servizio dedicato per le utenze non domestiche, così come individuati nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
3. E' demandata al soggetto cui è affidata la gestione del servizio l'individuazione e la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-tariffa.

TITOLO IV- PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. - 20 comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente art. 4, hanno l'obbligo di comunicare al Comune o al soggetto cui è affidata la gestione del servizio l'inizio o la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Comune o dal soggetto cui è affidata la gestione del servizio.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con la firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato nel protocollo d'arrivo agli uffici comunali o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidamente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore Condominiale di presentare al Comune o al soggetto cui è affidata

la gestione del servizio l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

6. L'Ufficio Anagrafe, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, deve informare i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

Art. - 21 controllo

1. Il Comune o il soggetto cui è affidata la gestione del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 4 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo.
2. Nell'esercizio di detta attività il soggetto gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati dal personale del Comune o da personale delegato dal Comune stesso.
4. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile o della frazione "residua" è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Comune o il soggetto cui è affidata la gestione del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.
6. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo la precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Comune o il soggetto cui è affidata la gestione del servizio, decorso tale termine, procede all'emissione della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione.
7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Comune o il soggetto cui è affidata la gestione del servizio, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
 - a. rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b. utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune e, previ accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - c. richiedere a uffici pubblici o enti pubblici anche economici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.

8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal Comune o dal soggetto cui è affidata la gestione del servizio sulla base di presunzioni semplici con caratteri previsti dagli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.

Art. - 22 sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento, il Comune o il soggetto cui è affidata la gestione del servizio applica le seguenti sanzioni, come previsto dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 della Legge 24/11/1981, n. 689:

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva presentazione della denuncia di attivazione utenze	€ 25,00	€ 150,00
Omessa presentazione della denuncia attivazione utenza	€ 100,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa	€ 50,00	€ 300,00

2. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Comune o il soggetto cui è affidata la gestione del servizio acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art. 23 interessi.

1. Il pagamento della fattura, deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
3. In caso di omesso o parziale pagamento il Comune o il soggetto cui è affidata la gestione del servizio inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utenza in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
4. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Comune o il soggetto cui è affidata la gestione del servizio attiva le procedure di riscossione coattiva secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali penalità previste dal presente regolamento.

5. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora calcolati come segue:
- per le utenze domestiche con applicazione del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento:
 - per le utenze non domestiche con applicazione della normativa prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 che prevede, in caso di ritardo pagamento dei corrispettivi per prestazioni di servizi, l'applicazione automatica degli interessi di mora ad un tasso predeterminato (tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europa maggiorato di sette punti percentuali), con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.

Art. - 24 riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Comune o il soggetto cui è affidata la gestione del servizio provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 49, commi 9, 13 e 15 del D. Lgs. 05/02/1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E' facoltà del Comune o del soggetto cui è affidata la gestione del servizio la determinazione delle modalità e della cadenza per la fatturazione della tariffa.
3. L'ammontare annuo della Tariffa, dovuta dal soggetto obbligato, è normalmente suddiviso in almeno due rate, salvo per gli importi inferiori:
 - a 50 euro per le utenze domestiche,
 - a 500 euro per le utenze non domestichei quali saranno pagati in un'unica soluzione.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
5. Nel caso di riemissione della fattura all'utenza, a seguito di errori di emissione della precedente bolletta, il pagamento dell'importo dovuto potrà essere previsto in un'unica soluzione qualora la nuova emissione sia successiva alle scadenze indicate nella precedente fattura.
6. Nel caso di servizi resi alle utenze non domestiche nell'annualità precedente, potrà essere richiesto il pagamento in unica soluzione degli importi riportati nella fattura emessa.
7. In caso di omesso o parziale pagamento il Comune o al soggetto cui è affidata la gestione del servizio inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dal soggetto passivo in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
8. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Comune o il soggetto cui è affidata la gestione del servizio attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione

vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.

9. Il Comune o il soggetto cui è affidata la gestione del servizio potrà procedere alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione prevista dall' art. 2 del R.D. 14/04/1010, n. 639 o altro sistema previsto dalla normativa vigente.
10. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare o comunque di somme pari o inferiori all'importo delle spese da sostenersi per il recupero del credito.
11. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Comune o il soggetto cui è affidata la gestione del servizio può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Art. - 25 rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il Comune o il soggetto cui è affidata la gestione del servizio, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Comune o il soggetto cui è affidata la gestione del servizio provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. In caso di emissione di nota di accredito oltre un anno dalla data della relativa fattura, per motivi non dipendenti dal soggetto gestore ed a seguito di richiesta motivata da parte dell'utente, il Comune o il soggetto cui è affidata la gestione del servizio provvede all' eventuale rimborso della tariffa per l'importo imponibile non dovuto, al netto dell'I.V.A.
5. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del soggetto gestore.
6. Sulle somme rimborsate sono dovuti agli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, ne caso di errore non addebitabile al soggetto gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Art. - 26 contenzioso

1. L'Autorità Giudiziaria Ordinaria è competente a decidere su ogni ricorso inerente l'applicazione della Tariffa.

Art. - 27 entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo, e pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore a decorrere dall' 1/01/2003

Art. - 28 abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della T.A.R.S.U.

Art. - 29 rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti e, in particolare, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 22/1997e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente nella materia oggetto del presente regolamento costituiscono automatica modificazione del regolamento medesimo.